

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 74

del 17.3.2005

O G G E T T O

Affidamento a trattativa privata, alla ditta M.A.P.I.A. di Bari, intervento straordinario per il randagismo in alcune zone della città del Comune. Approvazione spesa di massima di €.11.340,00.

L'anno duemilacinque, il giorno diciassette del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	CANTATORE	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	LIOCE	Maria Antonia	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Sig. Minervini Tommaso – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 25.3.2005
La Giunta Comunale

PREMESSO:

- con la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo 14.08.1991, n.281 furono attribuite ai Comuni (art.4) le competenze per il risanamento e la costruzione di canili e rifugi per cani randagi, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tali finalità dalla Regione;
- con legge 3.04.1995, n.12, la Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e, in attuazione di quanto disposto dalla legge n.281/91, ha inteso promuovere, disciplinare e coordinare la tutela degli animali di affezione, perseguendo gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono;
- le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della citata legge regionale (art.2) sono state attribuite ai Comuni, che li esercitano mediante le A.U.S.L., ai sensi dell'art.5 della legge regionale 22.08.1989, n.13;
- in attuazione della richiamata legge n.281/1991, con deliberazione della Giunta Comunale n.366 del 10.03.97, esecutiva ai sensi di legge, fu approvato il progetto per la realizzazione di un rifugio per cani;
- con deliberazione della giunta Comunale n.272 del 23.03.98, esecutiva ai sensi di legge, si stabilì di concedere in uso alla Società Molfetta Multiservizi S.p.A. il canile sanitario realizzato dal Comune, alle condizioni tutte riportate nello schema di convenzione n.6568 di rep. del 09.04.1999;
- il Comune di Molfetta, inoltre, al fine di porre riparo al dilagante fenomeno del randagismo canino, realizzò sul suolo di sua proprietà, censito in catasto al foglio 15 particelle n.191 e n.197, un rifugio comunale, a pochi metri di distanza dal canile sanitario;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.498 del 10.08.2000, esecutiva ai sensi di legge, si stabilì di affidare la gestione del citato rifugio (area di stabulazione libera dei cani), comprese tutte le attività connesse all'accudimento degli animali alla Società Molfetta Multiservizi S.p.A., alle condizioni tutte riportate nello schema di convenzione n.6764 di rep. del 17.10.2000;
- ai fini dell'assistenza sanitaria dei cani ospitati nelle strutture comunali, fu stipulato con la locale Associazione "Lega Nazione per la difesa del cane" l'atto di convenzione n.6849 di rep. in data 29.05.2001, per l'assistenza medica, chirurgica e veterinaria di tutti i cani;
- e, ancora, sempre nell'intento di contenere al massimo il fenomeno del randagismo canino, il Comune ha realizzato, a confine con il canile sanitario, un altro rifugio per cani, la cui gestione è stata affidata, mediante protocollo d'intesa, all'Associazione locale "Progetto Vita e salvaguardia dell'ambiente";

TUTTO CIO' PREMESSO

Dato atto che, in dipendenza della continua emergenza legata al fenomeno del randagismo locale, il Comune ha programmato l'ampliamento del bacino di stabulazione libera dei cani;

Dato atto che, attualmente, tutte le strutture adibite a ricovero di cani sono sature e, pertanto, al fine di assicurare continuità al servizio di competenza dell'AUSL BA/2, cui pervengono numerose richieste di cattura di cani randagi da parte dei cittadini, si rende necessario, nelle more della esecuzione dei lavori di ampliamento del bacino di stabulazione, affidare i cani accalappiati ad una struttura privata;

Considerato che dalle varie comparazioni dei prezzi, da parte del Servizio Veterinario AUSL per tale servizio è risultato più vantaggioso quello in essere nel Comune di Giovinazzo;

Accertato, infatti, che il Comune limitrofo di Giovinazzo, ai fini del ricovero dei cani randagi catturati sul proprio territorio, previo esperimento di asta pubblica per l'appalto del servizio prevenzione randagismo, ha stipulato con la ditta M.A.P.I.A. srl di Bari apposita convenzione, stabilendo in € 1,05 oltre IVA, il prezzo di mantenimento pro-cane giornaliero nella struttura;

Letta la nota n.56/S.U. in data 15.02.2005, a firma del Responsabile dello Sportello, con la quale è stata chiesta alla ditta M.A.P.I.A. s.r.l. di Bari la disponibilità a stipulare con il Comune di Molfetta apposita convenzione per il servizio di prevenzione del randagismo locale, agli stessi patti e condizioni dell'atto di convenzione stipulato con il Comune di Giovinazzo;

Preso atto della nota pervenuta via fax, registrata al n.67 di prot., in data 15.02.2005, con la quale la citata ditta M.A.P.I.A. srl ha comunicato la disponibilità ad accogliere nella propria struttura i cani randagi catturati nel territorio di Molfetta fino ad un massimo di n.150 cani;

Visto lo schema di convenzione all'uopo predisposto dal Responsabile dello Sportello Unico, disciplinante il servizio di prevenzione randagismo;

Ritenuto dover approvare il citato schema di convenzione, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, altresì, dover affidare, a trattativa privata, alla ditta M.A.P.I.A. srl di Bari, il servizio di prevenzione randagismo, ai patti e condizioni previsti nello schema di convenzione allegato, stabilendo in € 1,26, IVA compresa, il prezzo giornaliero pro/cane da corrispondere alla ditta in parola per il mantenimento di max n. 50 cani da trasferirsi presso la struttura di sua proprietà;

Acquisito il parere di regolarità reso positivamente dal Responsabile dello Sportello Unico e dal Capo Settore Finanziario, ai sensi dell' art.49 del D.Lgs n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- 1) Prendere atto che, attualmente, tutte le strutture adibite a ricovero di cani sono sature e, pertanto, al fine di assicurare continuità al servizio di competenza dell'AUSL BA/2, cui pervengono numerose richieste di cattura di cani randagi da parte dei cittadini, si rende necessario, nelle more della esecuzione dei lavori di ampliamento del bacino di stabulazione, affidare i cani accalappiati ad una struttura privata.
- 2) Affidare, per i motivi sopra riportati, a trattativa privata, alla ditta M.A.P.I.A. srl di Bari, la ricezione straordinaria di cani randagi, agli stessi patti e condizioni, di cui all'asta pubblica del Comune di Giovinazzo, previsti nello schema di convenzione allegato, stabilendo in € 1,26, IVA compresa, il prezzo giornaliero pro/cane da corrispondere alla ditta in parola per il mantenimento di max 50 cani da trasferirsi presso la struttura di sua proprietà, a seguito della cattura e sterilizzazione da parte dei tecnici AUSL, in relazione alle segnalazioni dei cittadini.
- 3) Approvare lo schema di convenzione, all'uopo predisposto dal Responsabile dello Sportello Unico, da stipularsi con la citata ditta M.A.P.I.A. srl di Bari, disciplinante il servizio di prevenzione randagismo, che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.
- 4) Imputare la spesa di € 11.340,00 IVA compresa sul Cap.28634 "Interventi urgenti per il randagismo" del bilancio 2005, in corso di formazione.
- 5) Trasmettere la presente, ad intervenuta esecutività, agli Uffici Ragioneria, Contratti e Sportello Unico per i rispettivi adempimenti di competenza, nonché alla Ditta interessata, al Responsabile del Servizio Veterinario – Area Sanità Animale – A.U.S.L. BA/2 ed al Maresciallo di P.M. Gaetano Camporeale.

6) Designare responsabile del procedimento il Sig. Visaggio L. Antonio.

Repertorio n. ____

L'anno duemilacinque, il giorno _____ del mese di _____, in Molfetta nel Palazzo di Città, innanzi a me dott. Carlo Graziani Lentini, Segretario Generale del Comune di Molfetta, autorizzato al rogito dei contratti per disposizione di legge (art.97 D.lgs n.267/200), senza l'intervento di testimoni, per avere le parti, col mio consenso, rinunciato, sono personalmente comparsi i sigg.:

- 1) Visaggio Leonardo Antonio, Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Molfetta nato a Molfetta il 5.04.1948, C.F. VSGLDR48D05F284Z, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione che legalmente rappresenta;
- 2) Garofalo Luciano, nato a Bari il 22/09/1957 in qualità di amministratore unico della Società "M.A.P.I.A." s.r.l. con sede in Bari a prolungamento via Caldarola, 125 – P.I. 04050650722, iscritta al R.E.A. di Bari al n.290126 del 19.02.1996.

PREMESSO

- con delibera di G.C. n. ____ in data _____ è stato disposto l'affidamento, a trattativa privata, alla ditta M.A.P.I.A. s.r.l. di Bari, del servizio di prevenzione randagismo, stabilendo in € 1,26, IVA compresa, il prezzo giornaliero pro/cane da corrispondere alla ditta in parola per il mantenimento di max 50 cani da trasferirsi presso la struttura di sua proprietà;

CIÒ PREMESSO

Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto appresso:

- 1) La narrativa di cui in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente riportata.
- 2) Il Dirigente del Settore Ambiente, sig. LEONARDO ANTONIO VISAGGIO concede al sig. GAROFALO Luciano, amministratore unico della Ditta M.A.P.I.A. S.r.l. che accetta, l'appalto del servizio di prevenzione e randagismo alle condizioni tutte riportate nella presente convenzione.
- 3) Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario, con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzi, macchine e con proprio personale. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli attrezzi occorrenti per l'ottimale espletamento del servizio, le spese di trasporto dei cani vaganti dal canile sanitario al rifugio di proprietà della ditta M.A.P.I.A. srl, senza alcun onere del Comune. Al momento della consegna al rifugio ogni cane verrà senza indugio e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento, a cura del competente Servizio Veterinario, identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (**microchips**) innestato sotto la cute con metodo che non arrechi danno e dolore all'animale e anagrafato mediante compilazione di una scheda segnaletica in triplice copia, da destinarsi rispettivamente al rifugio, al Comando di P.M. (Maresciallo G.Camporeale) ed allo stesso Servizio Veterinario. L'appaltatore dovrà garantire la disponibilità di idoneo personale per due giorni la settimana dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 al fine di consentire l'accesso al rifugio ai cittadini che ne facciano richiesta, per favorire le adozioni e/o la restituzione ai legittimi proprietari, nei modi e termini delle leggi vigenti. Presso il rifugio sarà tenuto un registro che evidenzia giornalmente le operazioni di ricovero e uscita dei cani. L'amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di accedere alla struttura, a mezzo dei competenti organi, uffici e funzionari, per il ricovero dei cani randagi catturati nel rispetto del servizio di profilassi antirabbia ed inoltre, avrà il più ampio ed insindacabile diritto di vigilanza e controllo anche di carattere sanitario a mezzo degli stessi. L'Amministrazione comunale ha la facoltà giuridica di accertare, in qualsiasi momento, la

presenza dei cani ricoverati e documentate dall'aggiudicatario del servizio. Il rifugio destinato al ricovero e mantenimento dei cani vaganti deve garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze sanitarie. Il servizio deve essere espletato in appositi immobili avente la destinazione di rifugio, con apposita struttura sanitaria, garantita da ogni tipo di autorizzazione all'espletamento del predetto servizio e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste in materia. Il rifugio deve essere dotato di idoneo locale da adibire ad ambulatorio per gli eventuali interventi di carattere sanitario. All'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio di che trattasi sono affidati i seguenti compiti:

- ricovero dei cani vaganti accalappiati dal personale della ASL BA/2 nel territorio del Comune di Molfetta;
- obbligo di dare immediato avviso ai proprietari dei cani recuperati o ritrovati al fine favorirne il riscatto;
- garantire l'igiene e la pulizia degli ambienti;
- garantire un'alimentazione adeguata e buon trattamento, con diete bilanciate ai fabbisogni nutrizionali indicati dal servizio veterinario competente e con divieto di utilizzo dei rifiuti di cucina;
- garantire a proprie spese la cura dei cani ricoverati nonché periodiche disinfezioni e disinfestazioni;
- garantire che il servizio veterinario dell'ASL competente effettui gli interventi atti al controllo delle nascite della popolazione canina;
- divieto di soppressione dei cani fatta eccezione per i casi previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria da eseguirsi in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari soltanto se sono gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità;
- garantire inumazione e/o distruzione delle carogne;
- effettuare tutti gli adempimenti di competenza disposti dal Servizio Veterinario competente relativamente ai cani custoditi;
- L'aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di che trattasi con proprio personale.

Nessun vincolo di subordinazione si intenderà restaurato tra il Comune di Molfetta e l'aggiudicatario del servizio, nè con i dipendenti della stessa ditta addetti ai servizi oggetto del presente appalto. L'assuntore è soggetto alla osservanza di tutte le norme in materia, nei riguardi del personale o soci alle dipendenze dell'aggiudicatario, di tutte le disposizioni e norme di legge, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e degli accordi integrativi dello stesso, nonché delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, assistenziali e di tutte le norme contenute nel contratto nazionale del lavoro, di cui l'aggiudicatario ne è unico responsabile, anche in deroga ad eventuali norme che disponessero l'obbligo di pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo per patto espresso.

- 4) La durata dell'appalto è di anni uno e precisamente dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2006, con possibilità di proroga di ulteriori mesi dodici ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale qualora ne sussista la necessità e la qualità del servizio svolto alle stesse condizioni del presente contratto. Non è ammessa la revisione dei prezzi, ai

sensi dell'art. 33 della legge 28.02.1986 n.41 ed il corrispettivo resterà invariato per tutta la durata del contratto.

- 5) Il corrispettivo del servizio ammonta a € 11.340,00 IVA compresa, che trova capienza ed imputazione al capitolo 28634 "Interventi urgenti per il randagismo del Bilancio del corrente esercizio e futuri esercizi finanziari;
- 6) La società "M.A.P.I.A." s.r.l. sarà liquidata mediante liquidazione tecnico-contabile ogni due mesi posticipati, su presentazione delle relative fatture, debitamente vistate e controllate dal Maresciallo dell'Ufficio P.M. Gaetano Camporeale;
- 7) L'aggiudicatario decadrà dall'appalto nei seguenti casi:
 - non provvederà, entro 10 giorni dall'invio, a sottoscrivere apposito contratto;
 - non abbia eliminato, entro il termine assegnatogli, le inadempienze contrattuali contestategli;
 - in caso di tre contestazioni da parte del Comune;
 - in caso di fallimento;
- 8) Non è ammesso il subappalto del servizio, in tutto o in parte nè tantomeno è ammesso l'utilizzo di rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione secondo le disposizioni di legge vigenti. L'Amministrazione, a mezzo dell'Ufficio veterinario competente e del Corpo di Polizia Municipale di Molfetta, esercita il controllo e la vigilanza sull'osservanza dei patti richiamati nel presente contratto e sul regolare espletamento dei servizi in esso indicati.
- 9) La mancata osservanza delle prescrizioni previste nella presente convenzione, comporterà a carico dell'aggiudicatario una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150,00 per ogni violazione contestata che sarà detratta dal canone bimestrale.
L'erogazione delle sanzioni non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione.
- 11) A garanzia del presente contratto la predetta ditta ha presentato una cauzione di € _____ mediante polizza n. _____ emessa dall'agenzia di _____ della _____ in data _____;
- 12) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge.
- 13) Tutte le spese inerenti e pertinenti, niuna esclusa ed eccettuata, comprese quelle di registrazione, faranno carico alla ditta assuntrice senza alcun diritto di rivalsa ad eccezione dell'IVA che rimane a carico del Comune di Molfetta, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 23/10/72.
- 14) Il presente atto è assoggettato ad IVA, le parti chiedono la registrazione dell'atto, a tassa fissa, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia.
- 15) Ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione e/o applicazione di contratto o altrimenti connessa o consequenziale, ove non venga composta bonariamente, sarà devoluta al Giudice Ordinario, salvo diverso accordo tra le parti. Per quanto non previsto nel presente contratto, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia e per eventuali controversie è competente il Foro di Trani.

E richiesto io Segretario, ricevo il presente atto del quale ho dato lettura, a chiara ed intelligibile voce alle parti interessate, le quali mi hanno espressamente dichiarato che il presente atto è conforme alla loro volontà.

Il presente atto è formato da n. _____ facciate scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e viene da me Segretario rogante letto ai componenti che amia domanda lo approvano e lo sottoscrivono ai sensi di legge.

Il Dirigente del Settore Ambiente

La Ditta assuntrice

Il Segretario Generale rogante